

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 aprile 2010

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di aprile dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1177** OGGETTO :

DEFINIZIONE, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 11BIS DELLA L.R. 11/2005, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE AGLI ENTI LOCALI DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO IN TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO, PER L'ANNO 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 maggio 2005, n. 11, recante “*Nuova disciplina della polizia locale e norme in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47*”;

richiamato, in particolare, l’art. 11bis (Contributi regionali per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale della suddetta l.r. 11/2005), inserito dall’art. 6 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), il quale prevede:

- al comma 1, che la Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) e dell’articolo 2 della stessa l.r. 11/2005, al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza, promuove e sostiene progetti volti a favorire un sistema integrato di sicurezza sul territorio, mediante la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- al comma 2, che al finanziamento di tali interventi si provveda mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale);
- al comma 3, che i contributi suddetti siano concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, nella quale vengono individuati gli investimenti finanziabili, le loro caratteristiche tecniche e le modalità operative per il loro utilizzo;
- al comma 4, che le disposizioni di cui trattasi cessino di avere efficacia dall’anno finanziario 2013;

visto l’art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*), come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

visto il decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 (*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*), con il quale si disciplina l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del succitato art. 54 del TUEL anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, prevedendo, all’articolo 1, che “*per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*”;

visto l'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nel quale si prevede, al comma 7, che *“per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”* ed, al comma 8, che *“la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”*;

considerato che la sicurezza del territorio è sempre di più percepita come un diritto primario e una componente indispensabile della qualità della vita, in quanto strumento di maggiore libertà ed autonomia per i singoli cittadini e di sviluppo socio-economico per la collettività;

tenuto conto che la sicurezza riguarda sia le attività di polizia volte a garantire *“la sicurezza”* attraverso il rispetto delle norme di legge, sia le attività finalizzate a prevenire danni alla collettività dovuti ad eventi fortuiti e accidentali, a disastri naturali, climatici o di qualunque altro genere, o comunque a prevenire l'aggravio del danno attraverso l'organizzazione di forme di prevenzione e di soccorso;

valutato che, per l'anno 2010, i contributi regionali di cui all'art. 11bis della l.r. 11/2005 possono essere destinati a sostenere finanziariamente gli enti locali, singoli o associati, che investono in sistemi di videosorveglianza, che costituiscono un utile strumento per contrastare fenomeni di micro-criminalità, inciviltà e disordine urbano e che possono essere utili anche al fine di creare sul territorio regionale una rete di videosorveglianza omogenea, che supporti le attività di prevenzione e di soccorso di competenza della protezione civile;

esaminata la bozza di disciplinare allegata alla presente deliberazione, predisposta dalla Direzione enti locali, con il supporto di un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato rappresentanti degli amministratori degli enti locali e degli addetti alla polizia locale, nonché i responsabili delle strutture regionali, o loro delegati, interessati alle problematiche della videosorveglianza (Ufficio di Gabinetto, Direzione della protezione civile e Dipartimento innovazione e tecnologia), che definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi agli enti locali per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 11bis della l.r. 11/2005, finalizzati alla promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale, individuandone le caratteristiche tecniche e le modalità operative per l'utilizzo;

ritenuto necessario, condividendone i contenuti, approvare tempestivamente i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui trattasi, dovendo procedere alla concessione di tali contributi già dall'anno 2010, dando atto che, trattandosi di prima applicazione dell'art. 11bis della l.r. 11/2005, gli stessi saranno attentamente valutati, dopo il primo anno di applicazione, al fine di apportare, per gli anni successivi, se del caso, le opportune variazioni;

dato atto che la spesa, conseguente all'erogazione del contributo in oggetto, trova copertura al capitolo 33677 *“Contributi agli enti locali per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale (legge finanziaria 2010/2012)”*, richiesta 15971

“Contributi agli enti locali per il finanziamento di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza sul territorio”, obiettivo 031005 “1.4.2.20. – Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli Enti locali” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012, che presenta uno stanziamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per l’anno 2010 e di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) sia per l’anno 2011 che per l’anno 2012;

richiamato l’art. 67, comma 2, della l.r. 7 agosto 1998, n. 54, il quale stabilisce che le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;

preso atto che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso la propria intesa sull’allegato disciplinare nella riunione del 27 aprile 2010 (nota protocollo n. 2738 del 28 aprile 2010);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2010 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1, lett. e) – e 59 – comma 2 – della L.R. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare per l’anno 2010, d’intesa con il Consiglio permanente per gli enti locali, ai sensi del comma 3 dell’art. 11bis della l.r. 19 maggio 2005, n. 11, i criteri e le modalità di concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, gli investimenti finanziabili (sistemi di videosorveglianza), le loro caratteristiche tecniche e le modalità operative per il loro utilizzo, così come definiti nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale, dando atto che, trattandosi di prima applicazione dell’art. 11bis della l.r. 11/2005, gli stessi saranno attentamente valutati, dopo il primo anno di applicazione, al fine di apportare, per gli anni successivi, se del caso, le opportune variazioni;
2. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 11 del disciplinare allegato alla presente deliberazione, il dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, ora la Direzione enti locali, sulla base dell’istruttoria e della valutazione dei progetti, effettuata ai sensi dell’articolo 8 dello stesso disciplinare, provvede all’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, alla quantificazione dei contributi, nei limiti dei fondi disponibili, nonché alla contestuale assunzione dell’impegno di spesa;

3. di dare atto che la spesa, conseguente all'erogazione del contributo in oggetto, trova copertura al capitolo 33677 "Contributi agli enti locali per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale (legge finanziaria 2010/2012)", richiesta 15971 "Contributi agli enti locali per il finanziamento di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza sul territorio", obiettivo 031005 "1.4.2.20. – Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli Enti locali" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d) della l.r. 3 marzo 1994, n. 7.

Definizione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11bis della l.r. 19 maggio 2005, n. 11, dei criteri e delle modalità per la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio, individuazione degli investimenti finanziabili, delle loro caratteristiche tecniche e delle modalità operative per il loro utilizzo, per l'anno 2010.

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. Il presente disciplinare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11bis della l.r. 19 maggio 2005, n. 11 (*Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 11*), definisce, per l'anno 2010, i criteri e le modalità per la concessione agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in tecnologie per la sicurezza del territorio ed individua gli investimenti finanziabili, le loro caratteristiche tecniche e le modalità operative per il loro utilizzo.
2. I contributi sono concessi, per l'anno 2010, per la realizzazione di impianti di videosorveglianza installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, finalizzati ad assicurare la sicurezza del territorio, intesa non solamente come attività di pubblica sicurezza, ma anche come attività tesa a garantire il controllo dell'ambiente, del territorio e delle aree sensibili.
I progetti finanziabili devono essere riconducibili alle seguenti aree di intervento, individuate come prioritarie nell'ordine sottoindicato:
 - 1) prevenzione dei fenomeni di inciviltà urbana e di criminalità al fine di garantire l'incolumità delle persone negli edifici pubblici, nelle scuole, nei parchi, nelle aree verdi, nelle strade, nei parcheggi ed in altre aree comunali a rischio;
 - 2) controllo dell'ambiente, del territorio e delle aree sensibili;
 - 3) controllo della pubblica viabilità;
 - 4) tutela del patrimonio pubblico.
3. Nella definizione dei criteri per la concessione dei contributi sono maggiormente valutati i progetti che, fermo restando le finalità e le aree di intervento di cui al comma 2, permettono di rilevare dati sugli assi viari statali e regionali, di interesse sia per le forze di polizia, sia per la protezione civile.
4. L'installazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento a carattere generale del 29 aprile 2004 (Videosorveglianza – Provvedimento generale) e successive modificazioni, che si riportano in calce al presente disciplinare.

**Art. 2
(Investimenti finanziabili)**

1. I contributi, per l'anno 2010, sono concessi per il finanziamento di investimenti per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza che possono riguardare sia l'installazione di impianti di nuova realizzazione, che l'ampliamento e l'adeguamento dell'interconnessione di impianti esistenti.

2. Per sistema di videosorveglianza si intende una soluzione tecnologica costituita da apparati di acquisizione, trasmissione, visualizzazione e/o archiviazione di flussi audio-visivi in grado di effettuare riprese in ambienti interni ed esterni, convogliando le immagini ad una consolle operatore, eventualmente remota, e/o ad un sistema di registrazione.
3. L'attività di gestione operativa e di controllo degli impianti di videosorveglianza deve essere effettuata direttamente dagli addetti alla polizia locale, che, all'occorrenza, devono attivare le adeguate misure di intervento, allertando forze di polizia e consentendo alle stesse l'accesso ai dati raccolti con la videosorveglianza.

Art. 3
(Caratteristiche tecniche degli impianti di videosorveglianza)

1. Gli impianti di videosorveglianza devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - essere integrabili con le preesistenti e con le successive realizzazioni dell'ente;
 - essere interconnetibili con le sale operative delle forze di polizia (interfacciamento con sistemi esterni);
 - utilizzare tecnologie compatibili con altri impianti eventualmente presenti nel territorio regionale, che consentano la sistematizzazione e l'interscambiabilità dei dati (ai fini di cui al punto precedente);
 - essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché in materia di sicurezza informatica.

Art. 4
(Modalità operative di utilizzo degli impianti di videosorveglianza)

1. Le modalità operative di utilizzo degli impianti di videosorveglianza devono essere disciplinate da apposito regolamento dell'ente, da adottarsi in conformità alla normativa statale vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.
2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso degli impianti di videosorveglianza deve avvenire in conformità alla normativa statale vigente in materia.

Art. 5
(Destinatari dei contributi)

1. Possono presentare domanda di contributo i Comuni della Regione, singoli o associati, e le Comunità montane, d'ora in avanti denominati "enti".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 (*Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo*) del presente disciplinare, gli enti che richiedono il finanziamento per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza in collaborazione con altri enti devono allegare alla domanda di contributo l'accordo formale, approvato da tutti gli enti coinvolti, che definisca, in particolare:
 - a) l'oggetto, i fini, la durata (almeno quinquennale) dell'accordo, le modalità di partecipazione degli enti coinvolti, i loro rapporti organizzativi e finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie;

- b) gli obblighi di ciascun ente riguardo alla gestione ed alla manutenzione dell'impianto per almeno i cinque anni successivi alla sua realizzazione;
 - c) l'esclusione della facoltà di recesso degli enti nei primi tre anni successivi alla realizzazione dell'impianto.
3. Le Comunità Montane possono presentare domanda di contributo subordinatamente all'effettivo esercizio da parte delle stesse delle funzioni di polizia locale per conto di tutti i Comuni della Comunità montana o di una parte di essi.

Art. 6 (Spese d'investimento finanziabili)

1. Le spese d'investimento finanziabili, sulle quali viene determinato il contributo regionale di cui all'articolo 10 (*Determinazione del contributo*) del presente disciplinare, sono le seguenti:
- a) spese di progettazione, comprese quelle per gli atti prodromici relativi agli adempimenti necessari in materia di protezione dei dati personali (es. documenti per il Garante);
 - b) spese per l'acquisto e l'installazione degli impianti hardware e software per la videosorveglianza;
 - c) spese per il cablaggio ed il collegamento in rete delle telecamere e l'alimentazione degli apparati (costi di allacciamento);
 - d) spese per la configurazione degli apparati;
 - e) spese accessorie per le informative ai cittadini (ad es. cartellonistica).

Art. 7 (Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo)

1. La documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità delle domande di contributo è costituita dal documento cartaceo, unitamente alla sua esatta riproduzione anche su supporto digitalizzato in formato PDF:
- 1) della domanda di contributo, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'ente, in cui si dichiara:
 - a) che l'ente, in forma singola o associata, non ha presentato, per l'anno 2010, domanda di contributo per più di un progetto;
 - b) che l'ente, in forma singola o associata, non ha ottenuto altri finanziamenti statali o comunitari per lo stesso progetto o parti di esso;
 - c) che l'ente ha adottato, o si impegna ad adottare, apposito regolamento per la disciplina della videosorveglianza, come previsto dall'articolo 4 (*Modalità operative di utilizzo degli impianti di videosorveglianza*) del presente disciplinare;
 - 2) (eventuale) dell'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 5 (*Destinatari dei contributi*) del presente disciplinare, per gli enti associati, e degli atti da cui risulti l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia locale, per le Comunità montane;
 - 3) della scheda illustrativa del progetto contenente:
 - a) la descrizione dettagliata dello specifico problema di sicurezza del territorio che si vuole affrontare (sostituibile dal documento delle scelte di cui al punto 3.5 del

- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004 e successive modificazioni);
- b) l'obiettivo specifico del progetto ed i risultati attesi con riferimento alla soluzione del problema di sicurezza di cui al punto precedente (sostituibile dal documento delle scelte di cui al punto 3.5 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, da cui risulti quanto richiesto);
 - c) la descrizione dettagliata del progetto, comprensiva delle modalità di realizzazione (tempi di realizzazione del progetto, fasi, metodologia di lavoro, responsabile del progetto, ecc.);
- 4) della documentazione progettuale comprensiva di:
- a) elaborati grafici del progetto (planimetrie, documentazione fotografica, ecc.);
 - b) relazione tecnica di accompagnamento del progetto;
 - c) documento delle scelte, presentata dall'ente al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto al punto 3.5 del provvedimento a carattere generale del 29 aprile 2004 (Videosorveglianza – Provvedimento generale) e successive modificazioni;
 - d) dichiarazione attestante che il progetto presentato è conforme alle caratteristiche tecniche prescritte all'articolo 3 (*Caratteristiche tecniche degli impianti di videosorveglianza*) del presente disciplinare;
- 5) della deliberazione che approva il progetto;
- 6) del preventivo di spesa per la realizzazione del progetto, dettagliato nelle singole voci di spesa finanziabili ai sensi dell'articolo 6 (*Spese d'investimento finanziabili*) del presente disciplinare;
- 7) del piano di manutenzione e di gestione dell'impianto di videosorveglianza che ne evidenzia i costi diretti ed indiretti, da cui risulti, anche, l'impegno dell'ente a farsi carico di tali costi per almeno un quinquennio;
- 8) dell'eventuale ulteriore documentazione che l'ente ritiene utile per meglio illustrare o comprovare i dati e le informazioni contenute nel progetto presentato.
2. La domanda di contributo, redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione enti locali, deve pervenire alla stessa struttura entro il termine perentorio del 31 agosto 2010, con le seguenti modalità:
- a) consegna a mano, entro le ore 16,00;
 - b) invio per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, in tal caso, il timbro postale di spedizione.

Art. 8 **(Istruttoria e valutazione delle domande di contributo)**

1. La Direzione enti locali accerta che le domande di contributo siano conformi a quanto previsto all'articolo 7 (*Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo*) del presente disciplinare.
2. In caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione da parte della struttura regionale, gli enti devono fornire tali elementi, a pena di esclusione, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Al termine dell'istruttoria le domande di contributo regolari sono valutate, secondo i criteri di cui all'articolo 9 (*Criteri di valutazione*) del presente disciplinare, da un'apposita Commissione composta da:
 - a) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio permanente degli enti locali;
 - b) un rappresentante degli addetti alla polizia locale, designato dal Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2005;
 - c) il Direttore della Direzione enti locali, o suo delegato;
 - d) il Direttore della Direzione protezione civile, o suo delegato;
 - e) il Coordinatore del Dipartimento innovazione e tecnologia, o suo delegato.
4. La Commissione può richiedere la partecipazione di rappresentanti del Gabinetto della Presidenza della Regione e delle Forze di Polizia, per quanto attiene l'esame strategico e sinergico dei diversi progetti. Per gli stessi fini, sarà acquisito il parere non vincolante del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
5. La Commissione può, inoltre, avvalersi della collaborazione di altre strutture regionali competenti in relazione allo specifico progetto presentato.
6. La suddetta Commissione, istituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino al 31 dicembre 2012 e, comunque, fino alla conclusione dell'intera istruttoria di tutti i progetti che saranno finanziati con i fondi disponibili sul bilancio regionale. La Presidenza della Commissione ed il supporto organizzativo sono garantiti dal personale della Direzione enti locali.

Art. 9 (Criteri di valutazione)

1. La Commissione esamina i progetti e provvede a redigere una graduatoria degli stessi, assegnando ad ogni progetto un punteggio da 0 a 100 punti sulla base dei seguenti parametri:

Peso da 0 a 30 punti

- a) rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi prioritari individuati al comma 2 dell'articolo 1 (*Oggetto e finalità*) del presente disciplinare, così valutata:
 - per l'area di intervento di cui al punto 1), punti da 0 a 20;
 - per l'area di intervento di cui il punto 2), punti da 0 a 18;
 - per l'area di intervento di cui il punto 3), punti da 0 a 16;
 - per l'area di intervento di cui il punto 4), punti da 0 a 14;
- b) progetti integrati che interessano almeno 3 delle aree di intervento di cui al comma 2 dell'articolo 1 (*Oggetto e finalità*) del presente disciplinare, punti da 0 a 10;

Peso da 0 a 30 punti

- c) ricadute del progetto ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 3 dell'articolo 1 (*Oggetto e finalità*) del presente disciplinare;

Peso da 0 a 20 punti

- d) copertura del territorio da parte delle forze di polizia e/o dei servizi o corpi di polizia locale:
- punteggio da 0 a 10, in relazione alla presenza o meno nel territorio dell'ente o nei Comuni limitrofi di sedi di forze di polizia;
 - punteggio da 0 a 10, in relazione all'indice del rapporto tra il numero degli addetti alla polizia locale e la popolazione residente nel Comune (per ogni 100 abitanti):
 - indice superiore a 0,30 punti da 0 a 5;
 - indice da 0,11 a 0,30 punti da 5,1 a 8;
 - indice da 0 punti da 8,1 a 10;

Peso da 0 a 10 punti

- e) coerenza tra la descrizione del problema, gli obiettivi specifici definiti e le azioni programmate;

Peso da 0 a 10 punti

- f) progetti presentati dagli enti in forma associata o dalle Comunità montane.
2. In caso di parità di punteggio precedono, in graduatoria, i progetti presentati dagli enti, singoli o associati, con popolazione più elevata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

Art. 10 (Determinazione del contributo)

1. Il contributo assegnato a ciascun progetto, calcolato sulla base delle spese d'investimento finanziabili, ai sensi dell'articolo 6 (*Spese d'investimento finanziabili*) del presente disciplinare, è determinato, in relazione al punteggio ottenuto dal progetto sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 9 (*Criteri di valutazione*) del presente disciplinare, nelle seguenti misure percentuali, fatti salvi i limiti di cui al comma 2:
- 70% delle spese ritenute ammissibili (al lordo dell'I.V.A.), nel caso di punteggio da 70 a 100;
 - 60% delle spese ritenute ammissibili (al lordo dell'I.V.A.), nel caso di punteggio da 50 a 70;
 - 50% delle spese ritenute ammissibili (al lordo dell'I.V.A.), nel caso di punteggio da 30 a 50.
2. In ogni caso il contributo concesso non potrà superare i seguenti limiti massimi di importo:
- euro 40.000,00 per comuni, singoli o associati, con popolazione sino a 500 abitanti;
 - euro 50.000,00 per comuni, singoli o associati, con popolazione da 501 a 1.000 abitanti;
 - euro 60.000,00 per comuni, singoli o associati, con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
 - euro 70.000,00 per comuni, singoli o associati, con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;
 - euro 80.000,00 per comuni, singoli o associati, con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;

- euro 100.000,00 per comuni, singoli o associati, con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

I dati demografici da utilizzare ai fini del calcolo del punteggio sono quelli indicati dall'ISTAT, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

3. Qualora il totale dei contributi erogabili ecceda la disponibilità di bilancio, i progetti saranno ammessi al contributo secondo l'ordine della graduatoria, predisposta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9 (*Criteri di valutazione*) del presente disciplinare, fino alla concorrenza dei fondi stanziati in bilancio.
4. Qualora i fondi stanziati non siano sufficienti per il finanziamento completo dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria spetta all'ente beneficiario decidere se accettare o meno il contributo in misura inferiore a quella calcolata ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Qualora il totale dei contributi concessi, in applicazione dei commi 1 e 2, sia inferiore allo stanziamento annuale le somme residue costituiscono economie di spesa.

Art. 11

(Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi)

1. Entro il 30 novembre 2010 il Direttore della Direzione enti locali, sulla base dell'istruttoria e della valutazione dei progetti, effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 8 (*Istruttoria e valutazione delle domande di contributo*) del presente disciplinare, provvede all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, alla quantificazione dei contributi, nei limiti dei fondi disponibili, nonché alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa, e comunica agli enti utilmente inseriti nella graduatoria, l'importo del contributo assegnato.
2. All'ente destinatario, per insufficiente disponibilità di bilancio, di un contributo in misura inferiore a quella spettantegli ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 (*Determinazione del contributo*) del presente disciplinare, viene assegnato un termine non superiore a 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, per dichiarare alla Direzione enti locali la decisione in merito all'accettazione o meno del contributo ridotto. In caso di rifiuto del contributo parziale subentra il primo ente che segue in graduatoria, con facoltà di rinuncia come previsto al comma 4 dell'articolo 10 del presente disciplinare.

Art. 12

(Modalità di erogazione del contributo)

1. L'erogazione dei contributi è disposta a saldo, in unica soluzione, a completa realizzazione del progetto, previa presentazione della rendicontazione finale, secondo quanto indicato all'articolo 14 (*Rendicontazione finale*) del presente disciplinare.

Art. 13

(Tempi e modalità di realizzazione del progetto)

1. Il progetto ammesso a finanziamento deve essere realizzato entro il termine massimo di 9 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo.

2. *Nel caso in cui il progetto non possa essere realizzato nei termini predetti, il Direttore della Direzione enti locali, su richiesta motivata dell'ente, può autorizzare la proroga dei termini per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, sentita, qualora lo ritenga opportuno, la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 8 (Istruttoria e valutazione delle domande di contributo) del presente disciplinare. Qualora la richiesta di proroga sia superiore a 6 mesi, il Direttore della Direzione enti locali deve acquisire il parere favorevole della stessa Commissione.*¹

Art. 14 (Rendicontazione finale)

1. La rendicontazione finale, redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione enti locali, deve pervenire alla stessa struttura entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto.
2. La rendicontazione delle spese sostenute dall'ente per la realizzazione del progetto comprende:
 - la domanda di liquidazione a saldo del contributo spettante;
 - un rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute, a firma del responsabile del progetto e del responsabile del servizio finanziario, per quanto di rispettiva competenza, con allegata copia dei documenti giustificativi delle spese rendicontate e degli atti autorizzativi delle spese stesse, in osservanza all'organizzazione interna dell'ente stesso;
 - un certificato di regolare esecuzione dell'impianto di videosorveglianza;
 - un verbale di collaudo dell'impianto di videosorveglianza;
 - la relazione conclusiva, a firma del responsabile del progetto e del legale rappresentante dell'ente, per quanto di rispettiva competenza, contenente informazioni utili a verificare la corrispondenza dei lavori effettuati rispetto al progetto finanziato;
 - certificato di conformità dell'impianto di videosorveglianza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, rilasciato dall'installatore;
 - copia del regolamento adottato dall'ente ai sensi dell'articolo 4 (*Modalità operative di utilizzo degli impianti di videosorveglianza*) del presente disciplinare.
3. Qualora le spese sostenute risultino inferiori a quelle previste nel progetto approvato o non pertinenti, il contributo è proporzionalmente ridotto.
4. In caso di varianti al progetto in corso di realizzazione, l'ente deve presentare una breve relazione che evidenzia e motiva le differenze tra il progetto originario e quello in corso di realizzazione; in ogni caso devono rimanere inalterati gli obiettivi, l'oggetto dell'intervento e l'impianto complessivo del progetto ammesso originariamente a finanziamento. Il Direttore della Direzione enti locali, previo parere favorevole della Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 8 (*Istruttoria e valutazione delle domande di contributo*) del presente disciplinare, decide in merito all'ammissibilità della variante, dandone tempestiva comunicazione all'ente stesso.
5. In fase di rendicontazione, tenuto conto anche delle eventuali variazioni del progetto autorizzate, è ammessa la possibilità di apportare all'interno di ogni singola voce di spesa, variazioni in aumento o diminuzione, di importo non superiore al 20%.

¹ Comma così sostituito dal punto 4 del dispositivo della DGR n. 707 del 25 marzo 2011. Il comma originale prevedeva quanto segue: "Nel caso in cui il progetto non possa essere ultimato nei termini predetti per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'ente è data facoltà al Direttore della Direzione enti locali, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 8 (Istruttoria e valutazione delle domande di contributo) del presente disciplinare, di prorogare i termini di conclusione del progetto su richiesta motivata dell'ente per un periodo massimo di 3 mesi".

Art. 15
(Riduzione o revoca del contributo)

1. Qualora il progetto sia realizzato solo parzialmente, il contributo è ridotto in proporzione. Ai fini della verifica della completa realizzazione del progetto, sono prese a riferimento le sole spese ammesse a contributo o comunque autorizzate ai sensi dell'articolo 14 (*Rendicontazione finale*) del presente disciplinare.
2. Il contributo, in ogni caso, non è erogato nei seguenti casi:
 - a) progetto realizzato in modo non conforme rispetto alla domanda presentata, salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 14 (*Rendicontazione finale*) del presente disciplinare;
 - b) mancata presentazione della rendicontazione e/o relativa documentazione secondo le modalità previste dall'articolo 14 (*Rendicontazione finale*) del presente disciplinare;
 - c) mancato invio della documentazione richiesta ad integrazione entro 15 giorni dalla data della richiesta stessa.



Estratto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004 "Videosorveglianza – Provvedimento generale"

omissis

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: *artt. 18-22*) e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi" o consenso libero ed espresso: *artt. 23-27*). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all'ambito pubblico e a quello privato.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela (*toilette*, stanze d'albergo, cabine, spogliatoi, ecc.). Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Specifici limiti possono derivare da altre speciali disposizioni di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilità di installare apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare (d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88), disposizioni che, quando sono trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, vanno applicate nel rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, oppure musei, biblioteche statali e archivi di Stato (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4) e, ancora, relativi a impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali (d.lg. 4 febbraio 2000, n. 45).

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

2.2. Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., programma configurato in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini). Il *software* va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature e l'attività di videosorveglianza non sono lecite (*artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice*).

2.3. Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio".

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso *web cam* o *cameras-on-line* che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il c.d. principio di proporzionalità, sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento (*art. 11, comma 1, lett. d) del Codice*).

Il principio di proporzionalità consente, ovviamente, margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di *zoom* automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).

In applicazione del predetto principio va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o

sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati il Codice prevede ulteriori garanzie (*art. 14, comma 1, del Codice*);

- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca di dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (es. per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

2.4. Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (*art. 11, comma 1, lett. b), del Codice*). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti (*art. 11, comma 1, lett. b), del Codice*). Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

omissis

R:\DEELL\2 ARCHIVIO ENTI LOCALI\01 ATTIVITA' ENTI LOCALI\Interventi_sicurezza_lr_11-2005\DGR\03a_All_Disciplinare.doc